

Tribunale di Cagliari

sentenza 25.01.2017 n. 259

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

dott. Maria Mura - Presidente

dott. Maria Isabella Delitala - Giudice Relatore

dott. Mario Farina - Giudice

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato G.R. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i convenuti, eredi di F.N., esponendo:

- di essere nato il (omissis...) a C. da M.B.G., la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale con F.N.;
- che il N. lo incontrò spesso quando era in tenera età, ma dopo un anno, interruppe ogni rapporto con la G. e contrasse matrimonio con V.L., dalla quale ebbe quattro figli;
- che il N. non ha mai provveduto al riconoscimento, né contribuito al suo mantenimento;
- che in data 3.7.1970 la G. si unì in matrimonio, in Olanda, con N.L. il quale lo riconobbe come proprio figlio;
- che all'età di 11 anni apprese il nome del padre naturale e, tornato in Italia nel 1986, gli scrisse una lettera, ma il N. rispose, tramite un legale, di non aver mai conosciuto la G.;
- che F.N. è deceduto il (omissis...);
- che nel 2008 l'attore impugnò il riconoscimento e con sentenza del 27.10.2009 il Tribunale di Cagliari dichiarò che L.R. non è figlio di L.N., con conseguente riacquisizione del cognome materno (G.) da parte dell'attore;
- che la condotta del N. gli ha causato un danno morale, consistente nelle sofferenze patite per essergli stato negato l'affetto paterno ed anche il dovuto apporto di natura economica ed educativa conseguente alla responsabilità genitoriale.

Tanto premesso ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la paternità del N. condannasse i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli eredi di F.N., negando la paternità del proprio congiunto e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testi e c.t.u., dopo la comunicazione degli atti al P.M., è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conformi conclusioni trascritte in epigrafe.

La domanda attrice è fondata.

Dalle risultanze processuali è emerso che F.N. era il padre di R.G..

M.B.G., madre dell'attore, ha confermato la relazione affettiva con il N., durata fino a oltre un anno dopo la nascita dell'attore, confermando che il N. interruppe ogni rapporto con lei nel 1961, pochi mesi dopo la nascita della seconda figlia.

L.L., sorella dell'attore, ha dichiarato di aver appreso dalla zia L., quando era adolescente, che F.N. era il padre biologico suo e del fratello ed ha dichiarato che la zia portava R. da F.N. "anche di nascosto dalla madre".

D.G.P., cugina dell'attore, ha dichiarato di aver incontrato, a casa della nonna, F.N. che vi si recava per trovare R., e che quando quest'ultimo aveva circa un anno, il N. interruppe ogni rapporto.

G.E. ha confermato che il N. ebbe due figli con la sorella M.B.G., che la sorella L., di nascosto dalla madre del bambino, accompagnava R. presso l'autofficina del N. per vedere il padre, e che il N. interruppe ogni rapporto con la sorella M.B. quando R. aveva circa un anno.

I testi di parte convenuta hanno dichiarato di non aver mai avuto notizia di tale rapporto di filiazione.

Le indagini eseguite nel corso del giudizio dal dott S.G. presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Cagliari, previa esumazione della salma del N., hanno consentito di affermare la compatibilità assoluta tra N.P. (convenuto) e G.R. (attore) e, con probabilità estremamente elevata (99,99%) il rapporto di paternità biologica tra F.N. e l'attore.

In accoglimento dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attore deve, pertanto, dichiararsi che R.G. nato a C. il (omissis...) è figlio di F.N. nato a C. il (omissis...) e deceduto in Ca. il (omissis...), e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cagliari di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Ai sensi dell'art. 262 co 3 c.c. l'attore potrà assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

L'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto del disinteresse del proprio genitore.

La domanda è fondata.

"L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento" (Cass. 26205 del 22/11/2013).

Nel caso di specie è risultato provato che il N. fosse pienamente consapevole della propria paternità, ed abbia mantenuto i rapporti con il figlio per circa un anno, prima di interromperli definitivamente.

La giurisprudenza ha da tempo elaborato la nozione di illecito endofamiliare con riferimento alla violazione degli obblighi connessi alla filiazione (cfr. Cass. 22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652), chiarendo che la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui determini la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile.

La Suprema Corte ha chiarito che "Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (Cass n. 3079 del 16/02/2015).

Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un danno non patrimoniale dovuto al grave stato di sofferenza per la privazione della figura parentale paterna, consistente nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato come figlio e di essere, anzi, rifiutato.

Nel caso di specie è risultato provato che l'attore conobbe il N., il quale lo frequentò per circa un anno per poi disinteressarsene completamente, apprese l'identità del proprio padre naturale durante l'adolescenza, venne riconosciuto dal coniuge della madre ma, nel 2008, propose un giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ed ottenne una sentenza che accertava che egli non era figlio di N.L., cercò di contattare il padre naturale senza risultato, e scrisse delle lettere ai convenuti (v. le scritture private prodotte dagli stessi) che, però, rifiutarono ogni contatto.

Il vuoto emotivo, relazionale e sociale dovuto all'assenza paterna nella vita dell'attore comporta il suo diritto al risarcimento del danno.

Per quanto concerne la sua liquidazione, in ottemperanza alla più recente giurisprudenza, che impone di dar conto dei criteri assunti a base del procedimento valutativo (v Cass. 16222 del 31/07/2015), può farsi riferimento al parametro equitativo del danno da perdita parentale, che non può, evidentemente, essere assunto in modo integrale, stante la diversità della lesione, che in un caso è definitiva mentre nell'altro sempre eliminabile o suscettibile di attenuazione, ma può rappresentare un punto di riferimento per la liquidazione in via meramente equitativa.

Il risarcimento deve essere riconosciuto per l'arco temporale che va dalla nascita (12.11.1959) fino al decesso del genitore (12.1.2003).

Considerato che il travaglio emotivo per l'assenza della figura paterna si sviluppa soprattutto nel periodo infantile ed adolescenziale, quando il minore ha necessità di punti di riferimento e di confronto durante la crescita, che è stato parzialmente attenuato dalla presenza del coniuge della madre, che ha anche riconosciuto l'attore il quale ha potuto costruirsi un adeguato percorso di vita sotto il profilo lavorativo e relazionale, può essere equitativamente riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 1/3 di quella minima prevista dalle tabelle di Milano per il decesso di un genitore, e pertanto la somma di € 54.660 (€ 163.990/3).

Le somme suindicate sono calcolate a valori attuali e quindi su di esse non è dovuta rivalutazione e, trattandosi di liquidazione puramente equitativa, nel medesimo importo deve ritenersi incluso anche il danno da ritardato adempimento (v Cass. Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712 e successive conformi).

Al pagamento della suddetta somma saranno tenuti i convenuti, eredi di N.F., pro quota (Cass n. 8487 del 29/04/2016).

Sono, infine, dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1) dichiara che G.R. nato a C. il (omissis...) è figlio di N.F. nato a C. il (omissis...) e deceduto in Ca. il (omissis...);

2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cagliari di provvedere alle annotazioni di cui all'art. 48, ultimo comma del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

3) l'attore potrà assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre;

4) condanna i convenuti al pagamento pro quota in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 54.660;

5) condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € 11.371, comprese le spese di c.t.u. (€ 4.121), di cui € 7.250 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, il 16 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2017.